

**Domanda n. 36:** Le agenzie che forniscono servizi di vigilanza del tipo "Bodyguard" sono da ritenersi in regola con le attuali disposizioni legislative, più precisamente il personale addetto alla sicurezza all'interno di pubblici locali può operare anche se non è una g.p.g.?

**Risposta:** Preliminarmente si rappresenta che la figura della "guardia del corpo" non è disciplinata dall'ordinamento giuridico. La legislazione consente infatti ai privati di espletare compiti di sicurezza per conto terzi soltanto relativamente ai beni mobili ed immobili e non anche con riguardo all'incolumità delle persone fisiche ovvero alla preservazione dell'ordine pubblico. La protezione di questi ultimi beni giuridici, a parte i casi di autotutela espressamente previsti dalla legge, comunque caratterizzati dall'occasionalità dell'intervento, deve ritenersi demandata esclusivamente all'Autorità di pubblica sicurezza e alle Forze di Polizia. Da ciò discende che l'esercizio di una siffatta attività da parte dei privati costituisce una indebita assunzione di una funzione pubblica sanzionabile, quanto meno, a norma dell'art.347 c.p. (usurpazione di pubbliche funzioni). Tale conclusione si applica anche nei riguardi di coloro che, mediante l'organizzazione e la tenuta di corsi di formazione professionale all'uopo finalizzati, tendono, di fatto, ad agevolare lo svolgimento di attività vietate ai privati.

**Data:** 25-01-2005